

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di concessione di finanziamenti bancari (di seguito anche "Finanziamenti" e/o "Operazioni") alle Imprese, a fronte dei quali il Confidi rilascerà garanzia, tramite uno specifico impegno di garanzia conforme alle previsioni della Convenzione stessa e dei suoi Allegati (di seguito "Garanzia") a favore del Credito Cooperativo Centro Calabria (di seguito "Banca").
2. Allo scopo di garantire le linee di credito accordate dalla Banca ai sensi della presente Convenzione, il Confidi dichiara di costituirsi garante, nelle forme contrattuali della Garanzia "a prima richiesta" a favore della Banca medesima, impegnandosi a prestare, a fronte delle singole linee di credito che verranno concesse ai suoi Soci, adeguata scrittura di garanzia limitata nella percentuale e nell'importo per ciascuna linea di credito come sopra concessa.
3. La decisione sul rilascio della garanzia "a prima richiesta" è rimessa all'insindacabile giudizio degli organi deliberanti del Confidi.
4. La responsabilità del Confidi è in ogni caso limitata alla garanzia prestata in conformità alla presente convenzione.
5. Sui finanziamenti di cui al presente accordo la Banca applicherà le migliori condizioni (riportate nell'Allegato "A"), tenuto presente l'andamento del mercato finanziario ed il rating posseduto dall'impresa finanziata.
6. Le forme tecniche dei finanziamenti, la misura dei tassi e degli oneri accessori, nonché l'entità delle garanzie, sia collettive che imprenditoriali, saranno regolate da una lettera aggiuntiva sottoscritta da

Art. 1 - Oggetto e finalità del presente accordo

(Disposizioni generali)

CAPO I

si conviene e si stipula quanto segue.

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 febbraio 2014

il 3 Agosto 1944 nella sua qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante, a tanto autorizzato con intermediari finanziari ex art. 155, c. 4 TUB n° 42037, rappresentato da Renato Pastore, nato a Asmara (Etiopia) Rep. 318180 e n° di Racc. 54809), P. Iva e iscrizione Registro Imprese n° 03283780793, iscrizione Sezione Elenco legale in Catanzaro, Via Lombardi n° 10, costituito per atto di Notar Gissona in Rende (CS) del 18.01.2013 (n° di UNIONFIDI CALABRIA Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi a r. l. (in seguito "Confidi") con sede

e

la Banca "Credito Cooperativo Centro Calabria soc. coop.", con sede legale in Cropani via Flaminia 1 e direzione amministrativa in Lamezia Terme (CZ), Via del Progresso 39, CF: 01935780799, in persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe Spagnuolo, nato a Cropani il 20 luglio 1943, a tanto autorizzato a norma di Statuto

Tra

CONVENZIONE GENERALE DI GARANZIA



1. La Banca ed il Confidi si impegnano ad individuare metodi, procedure di istruttoria e forme di comunicazione condivise che permettano di rendere sempre più efficace e sollecito l'intero iter di valutazione delle domande di credito e/o di gestione dei rapporti. A tal fine si indicano qui di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), verso cui verranno preferibilmente inoltrati i flussi informativi fra le Parti, con utilizzo della firma digitale:

Art. 5 – Istruzione della pratica e comunicazioni

1. Le imprese interessate presenteranno la richiesta di garanzia al Confidi e la richiesta di affidamento alla Banca, corredate dalle indicazioni e dai documenti richiesti dal Confidi e dalla Banca medesimi.
2. Il Confidi e la Banca svolgeranno i rispettivi adempimenti per l'identificazione del cliente e l'acquisizione preliminare delle firme necessarie per l'istruttoria.
3. La Banca provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di affidamento, completa della documentazione richiesta, ad inviare comunicazione al Confidi della delibera assunta e delle garanzie – in aggiunta a quella Confidi - eventualmente richieste.
4. Il Confidi, nel medesimo termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di garanzia, farà pervenire alla Banca la Lettera di Garanzia, redatta secondo il modello di cui all'Allegato "B".
5. Laddove il Confidi condizionasse l'efficacia della propria garanzia all'acquisizione di controgaranzie e/o controgaranzie pubbliche e/o private, dovrà espressamente darne indicazione nella Lettera di Garanzia. Pertanto il perfezionamento della pratica potrà avvenire solo al verificarsi della precedente condizione.

Art. 4 – Presentazione ed istruttoria delle domande


1. La garanzia rilasciata in forza della presente Convenzione è sempre a tempo determinato.
2. La sua durata è pari a quella del finanziamento garantito; resta pertanto inteso che, alla scadenza del finanziamento garantito, ove la Banca e l'impresa concordassero la concessione di un nuovo finanziamento, dovrà essere richiesta al Confidi, prima della scadenza della garanzia, la concessione di una nuova garanzia per il nuovo finanziamento. Con tale ultima espressione si intende anche l'eventuale proroga o rinnovo di facilitazioni di credito preesistenti.
3. In caso di delibera da parte del Confidi, subordinata all'acquisizione di pegni, ipoteche o fidejussioni personali, la Banca dovrà dare notizia dell'avvenuta acquisizione al momento della comunicazione della propria delibera. Nel caso in cui le garanzie indicate dal Confidi non potessero, per qualsiasi motivo, essere acquisite, la Banca potrà procedere al perfezionamento dell'operazione solo a seguito di formale assenso da parte del Confidi.

Art. 3 – Durata e validità delle garanzie collettive

1. L'importo accorabile in termini di garanzia per singolo finanziamento non potrà – di norma – superare il limite di € 200.000 (DUECENTOMILA/00).

Art. 2 – Importo massimo del singolo finanziamento. Forma tecnica

entrambe le parti, da considerare come parte integrante della Convenzione, che potrà subire modifiche da concordarsi tra le parti.



¹ Ciò per consentire alla Banca di calcolare correttamente, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, il TEG ai fini della legge sull'usura.

Art. 7 – Utilizzo linee

1. Allo scopo di garantire le linee di credito che verranno accordate dalla Banca ai sensi della presente convenzione, Confidi dichiara di costituirsi garante, nella forma contrattuale "a prima richiesta", a favore della Banca medesima, impegnandosi a prestare, a fronte delle singole linee di credito che verranno concesse ai suoi associati, adeguata scrittura di garanzia limitata nella percentuale e nell'importo per ciascuna linea di credito come sopra concessa.

Art. 6 – Rilascio della garanzia

8. Previa acquisizione di specifica autorizzazione firmata dall'impresa, la Banca invierà, anche telematicamente, al Confidi, su esplicita richiesta scritta, copia della documentazione contrattuale (contratto di finanziamento, eventuale piano di ammortamento, copia delle fidejussioni, ecc.).

- data di erogazione;
 - data della prima rata (in caso di operazioni con piano di ammortamento)
 - forma tecnica di erogazione;
 - durata del finanziamento;
 - tipologia ed entità delle eventuali garanzie acquisite;
 - tasso applicato.
7. Per ogni azienda garantita dal Confidi, la Banca fornirà per iscritto le seguenti informazioni:
6. La garanzia collettiva si intenderà, inoltre, decaduta e priva di ogni effetto qualora la Banca non dovesse comunicare l'avvenuta erogazione del finanziamento, entro 60 giorni dalla data di erogazione.
 5. Il perfezionamento dell'operazione di finanziamento è subordinato all'emissione, da parte del Confidi, della Lettera di Garanzia. La Banca, in base a specifica autorizzazione firmata dall'impresa, tratterà l'importo della commissione e delle eventuali spese di istruttoria pratica di pertinenza di Confidi all'atto dell'erogazione del finanziamento e lo trasferirà al Confidi medesimo. Nel caso in cui quest'ultimo dovesse curare direttamente dall'impresa la riscossione della commissione e delle spese, il Confidi darà atto alla Banca, nella Lettera di Garanzia, di avere già incassato la commissione e le eventuali spese di istruttoria accessorie alla pratica, specificandone gli importi.¹
 4. Nel caso in cui la Banca intendesse, attraverso il finanziamento garantito dal Confidi, consolidare e/o ristrutturare linee di credito in essere non garantite da quest'ultimo, dovrà richiedere il consenso al Confidi, che ne farà menzione nella Lettera di Garanzia.
 3. Il finanziamento per il quale il Confidi ha deliberato la garanzia collettiva deve essere, di norma, incrementale rispetto alle ordinarie linee di fido già sussistenti al momento della delibera.
 2. La Banca, ai fini dell'attribuzione della classe di merito creditizio all'impresa richiedente, utilizza di norma il sistema di valutazione CRC di Federcasse.
- Credito Cooperativo Centro Calabria: segreteria@pec.centrocalabria.it
 - CONFIDI: unionfidicalabria@legaimail.it



La Banca potrà cedere a terzi i crediti vantati nei confronti delle imprese consorziate/associate, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione. La banca potrà altresì conferire a terzi mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 C.C., per la gestione sia in sede giudiziale che stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti delle imprese consorziate, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione.

Art. 10 – Cessione di crediti


La Banca potrà cedere a terzi i crediti vantati nei confronti delle imprese consorziate/associate, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione. La banca potrà altresì conferire a terzi mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 C.C., per la gestione sia in sede giudiziale che stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti delle imprese consorziate, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione. La Banca potrà altresì conferire a terzi mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 C.C., per la gestione sia in sede giudiziale che stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti delle imprese consorziate, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione.

Art. 9 – Fondo rischi

Il Confidi costituisce presso la Banca un "Fondo Rischio" appoggiato su uno o più conti correnti fruttiferi intestati a proprio nome, attraverso lo stanziamento di somme destinate alla garanzia collettiva dei finanziamenti accordati alle imprese consorziate nell'ambito di operatività della presente convenzione. Di tali conti può disporre, nei modi e nei limiti più avanti precisati, esclusivamente la Banca per la copertura di eventuali insolvenze che si verificassero in relazione agli affidamenti garantiti dal Confidi ai sensi della presente convenzione. Al Confidi è riconosciuta la facoltà di disporre degli interessi e dei proventi finanziari maturati sul "Fondo Rischio", al netto delle ritenute fiscali e di eventuali altre competenze. La Banca consentirà eventuali prelievi dal "Fondo Rischio", per destinazione ad altri "Fondo Rischio" costituiti per effetto di vigenti o nuove convenzioni stipulate o da stipulare con intermediari finanziari per scopi analoghi a quelli della presente convenzione o comunque rientranti nell'oggetto sociale del Confidi. La Banca, quindi, consentirà il prelievo di somme che risultassero eccedenti rispetto all'ammontare complessivo delle quote di garanzia concedibili di cui al successivo art. 14, fermo restando che, in presenza di posizioni a sofferenza, i mezzi finanziari vincolati nei rispettivi "Fondi Rischio" dovranno risultare di ammontare almeno pari alla quota di tali esposizioni garantite dal Confidi.

Art. 8 – Informazioni periodiche

La Banca non potrà accordare alle imprese socie di Unionfidi Calabria S.C. a r.l. per operazioni perfezionate con l'intervento dello stesso, linee di credito per importi superiori a quelli deliberati da Unionfidi Calabria S.C. a r.l. Le eventuali linee di credito che la Banca intendesse concedere alle imprese e non perfezionate tramite il Confidi, dovranno essere utilizzate su conti distinti e separati rispetto a quelli assistenti le linee di credito concesse ai sensi della presente convenzione e di cui al comma precedente.



Handwritten initials

Handwritten signature

Art. 12 – Limiti alle garanzie sulle operazioni

1. In caso del ricorso da parte del Confidi a controgaranzie e/o cogaranzie, ad esempio, del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, oppure di controgaranzie del Fondo di Garanzia Regionale istituito ai sensi del POR CALABRIA FERS 2007-2013 – Asse VII – obiettivo operativo 7.1.3 gestito da Fincalabra Spa, sulla quota di operazione coperta dalle medesime controgaranzie e/o cogaranzie non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o Bancarie, pena la perdita di efficacia della garanzia collettiva e delle eventuali controgaranzie e cogaranzie. Di tale circostanza il Confidi dovrà dare tempestiva informazione alla Banca ed in mancanza tale limitazione non è valida.

2. Il Confidi al fine del raggiungimento della percentuale di copertura di cui al precedente punto 1, potrà richiedere ed ottenere dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 il rilascio - in favore della Banca - della Garanzia Diretta. Tale modalità operativa è disciplinata dalla Convenzione di Co-garanzia di cui all'Allegato "C", oltre che dal Regolamento del suddetto Fondo di Garanzia per le PMI.

3. In misura della percentuale deliberata e nei limiti massimi di rischio assunti per la singola operazione, la garanzia rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - della Banca nei confronti dell'impresa, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero del credito previste dal successivo art. 17.

1. La garanzia di cui al presente Capo, da considerarsi sempre in percentuale, è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata dal Confidi alla Banca per un importo massimo garantito di norma non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Dagli organi competenti del Confidi potrà essere deliberata l'assunzione di una porzione di rischio superiore.

Art. 11 – Natura e misura della garanzia


**CAPO II
(La Garanzia)**

2. La Banca, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente comma 1, assume l'obbligo di indicare nell'atto di cessione o nel mandato il valore delle garanzie prestate dal Confidi al momento della cessione o del mandato, tanto per quelle già escusse, quanto per quelle non ancora escusse.

3. Il Confidi riconosce il pieno diritto della Banca a cedere i crediti di cui sopra e/o conferire a terzi mandato per la gestione degli stessi, rinunciando sin d'ora ad opporre eccezioni di qualsiasi genere al riguardo, se non quelle derivanti dalla presente convenzione.

4. La Banca, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta cessione, dovrà comunicare per iscritto al Confidi l'avvenuta cessione o il conferimento dell'incarico a terzi, specificando le modalità e i termini della cessione o del mandato.

5. Il Confidi prende atto che, nella sopra indicata ipotesi di cessione di crediti e/o di mandato per la gestione degli stessi, il cessionario e/o mandatario potrà sostituirsi alla Banca per quanto previsto dalla presente convenzione.



Art. 17 – Escussione della garanzia

- 1. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, mediante atto di erogazione. Le operazioni sono regolate al tasso di interesse espressamente indicato in sede di contratto e/o di erogazione. Entro i trenta giorni successivi all'erogazione del saldo, la Banca deve far arrivare al Confidi dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
- 2. Nel caso il perfezionamento non dovesse avvenire entro tre mesi dalla data della Lettera di Garanzia, occorrerà nuova delibera da parte del Confidi.

Art. 16 – Erogazione delle operazioni

- 1. I soggetti pubblici o privati che prestano la propria controgaranzia e/o cogaranzia sulle garanzie del Confidi, le Amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le piccole e medie imprese garantite.

Art. 15 – Controlli


- 1. La Banca potrà dar corso alle operazioni deliberate purché il rischio effettivamente a carico del Confidi non superi di dieci volte l'importo dello specifico Fondo rischi che il Confidi costituirà a fronte delle garanzie "A prima richiesta" rilasciate. Pertanto, in qualsiasi momento, tale Fondo rischi non dovrà mai essere inferiore del 10% rispetto al complesso dei rischi in corso per le garanzie prestate (c.d. "requisito minimo di patrimonializzazione"). Si precisa che "per rischio effettivamente a carico" si intende la quota di garanzia a carico del Confidi al netto della eventuale controgaranzia rilasciata a valere su Fondi di Garanzia nazionali, regionali e/o interconsortili.
- 2. Il requisito minimo di patrimonializzazione di cui sopra dovrà, all'occorrenza, essere sollecitamente ripristinato da Confidi, con l'intesa che, nelle more, l'operatività della Convenzione per le nuove operazioni resta sospesa.

Art. 14 – Ammontare complessivo delle quote di garanzia prestate dal Confidi

- 1. L'efficacia della garanzia del Confidi sulle singole operazioni decorre dall'erogazione della linea di credito da parte della Banca.
- 2. In caso di richiesta di ammissione alla controgaranzia e/o alla cogaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI, Confidi provvederà a trasmetterne copia alla Banca.
- 3. Confidi, in relazione al punto 2, comunicherà alla Banca l'avvenuta concessione o il rigetto della controgaranzia e/o della cogaranzia, trasmettendo alla stessa copia della comunicazione dell'esito.

Art. 13 – Efficacia della garanzia

- 2. Eventuali garanzie aggiuntive potranno essere acquisite in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI oppure dal Regolamento tecnico del Fondo di Garanzia Regionale Istituito ai sensi del POR CALABRIA FERS 2007-2013 – Asse VII – obiettivo operativo 7.1.3.




1. Nel caso di inadempimento da parte del Confidi nei termini di cui all'articolo precedente e unicamente nel caso lo stesso Confidi avesse attivato una controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ovvero del Fondo di Garanzia Regionale istituito ai sensi del POR CALABRIA FERS 2007-2013 - Asse VII - obiettivo operativo 7.1.3 la Banca, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dagli stessi Fondi di Garanzia, può richiederne direttamente l'attivazione.

2. Comunque Confidi è tenuto, in caso di pagamento oltre i termini di cui al punto 8 del precedente art. 17), a corrispondere gli ulteriori interessi di mora nella stessa misura applicata alla impresa finanziata.

Art. 18 - Mancato pagamento da parte del Confidi

1. In caso di inadempimento dell'impresa, la banca provvederà ad inviare all'impresa inadempiente e, per conoscenza a Confidi, formale lettera di costituzione in mora con l'ammontare delle somme dovute sia per capitale che per interessi (convenzionali e di mora) e spese.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata - anche telematica - con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.
3. Per data di inadempimento si intende:
 - a. la data della prima rata o canone rimasto, anche parzialmente insoluto;
 - b. la data di apertura di procedure concorsuali.
4. Per le operazioni di durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data di risoluzione o revoca.
5. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
 - a. diffida di pagamento;
 - b. decreto ingiuntivo, ovvero in casi di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
6. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento da parte dell'impresa inadempiente della lettera di costituzione in mora, la Banca potrà escutere la garanzia rilasciata da Confidi.
7. Alla richiesta di escussione della garanzia la Banca deve allegare breve informativa contenente la data di inadempimento, la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione degli atti intrapresi e delle somme eventualmente recuperate, nonché l'ammontare della esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione al pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
8. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'art. 6, Confidi dispone il pagamento alla Banca - entro 10 giorni dalla richiesta - delle somme ad essa dovute per capitale ed interessi contrattuali e di mora, calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo. In carenza della precedente disposizione di pagamento, la Banca è autorizzata a rivalersi sulle disponibilità del Fondo Rischio, dandone comunicazione.
9. La Banca ed il Confidi, in via generale, cureranno ciascuno per il proprio credito le eventuali azioni di recupero, ferma restando la possibilità di avviare azioni congiunte; in caso di azione congiunta si provvederà a conguagliare gli eventuali recuperi, proporzionalmente alle rispettive quote e le relative spese legali saranno ripartite tra le Parti in proporzione delle rispettive perdite e/o recuperi.



1. Qualunque onere fiscale derivante dalla convenzione o che comunque dovesse derivare dalla sua applicazione è ripartito in misura uguale tra le Parti.

Art. 23 – Oneri

1. Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.

Art. 22 – Controversie e Foro Competente

1. In ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate, ai sensi dell'art. 13 dello stesso, circa le finalità e le modalità dei trattamenti dei propri dati conseguenti alla presente Convenzione e dei diritti di cui all'art. 7 del Codice.
2. Le Parti stesse consentono quindi, ove tale consenso fosse necessario, il trattamento dei propri dati nei limiti e con le modalità necessarie all'esecuzione della presente Convenzione.
3. Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, le Parti svolgono le attività di cui alla presente Convenzione, trattando i dati delle imprese affidate e degli eventuali garanti e/o coobbligati, ciascuna nella propria qualità di titolare autonomo del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del citato D. Lgs. 196/03.
4. A tale fine garantiscono il rispetto della suddetta normativa anche in relazione alla legittimità di acquisizione degli stessi dati e dal rispetto delle relative misure minime di sicurezza, rispondendo esclusivamente fino al momento in cui i dati restano nel loro possesso e nella loro disponibilità.

Art. 21 – Privacy

1. La Banca prende atto che Confidi, con il rilascio della garanzia, non assume in alcun caso la veste di co-fideiussore nei confronti del debitore principale e degli eventuali terzi garanti escludendo qualsiasi solidarietà.
2. Nella sua veste di garante autonomo nei confronti della Banca, Confidi assume altresì la veste di co-beneficiario al quale si estendono, relativamente alla linea di credito garantita, eventuali garanzie personali o reali rilasciate da terzi alla stessa Banca, solo dopo che Confidi sarà stata escussa dalla Banca.

Art. 20 – Posizione dei Confidi


(Disposizioni finali)


CAPO III

1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito del pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza della garanzia, Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa per le somme pagate. A tal uopo, la Banca surrognerà quest'ultimo, nei limiti dell'importo da esso liquidato, in tutti i diritti nei confronti dell'impresa insolvente e degli eventuali garanti.

Art. 19 – Surrogazione legale




 Il Presidente
 Renato Pastore
 UNIONIDI CALABRIA


 Il Presidente
 Giuseppe Spagnuolo
 CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA

Luogo e data
 Lamezia Terme 25/12/2014

1. Il presente accordo entrerà in vigore dal 25/2/2014 e resterà valido finché non sarà disdetto da una della Parti mediante preavviso di 60 giorni, da recapitare tramite lettera raccomandata a. r. o Posta elettronica certificata (PEC).
Art. 26 – Decorrenza e validità

1. Le intese di cui al presente atto possono essere di comune intesa modificate, tramite semplice scambio di lettere tra le parti, le quali determineranno in questa ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.
Art. 25 - Modifiche

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio come di seguito:
- CONFIDI, alternativamente, presso:
 - sede legale in Catanzaro, Via A. Lombardi n. 10;
 - sede amministrativa in Cosenza, C.so L. Fera n. 72.
 - CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA, alternativamente, presso:
 - sede legale sita in Cropani Marina (CZ), via Flaminia n. 1;
 - sede amministrativa in Lamezia Terme (CZ), via del Progresso n. 39.
- Art. 24 – Elezione di domicilio**



Obbligo di accensione di un c/c (se non già presente) sul quale far rifluire (in tutto in parte) il lavoro aziendale nonché l'addebito delle rate.

- 0,75% (anziché 1,50%)

SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

- Mutuo ipotecario/fondario: max € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00);
- Finanziamenti/mutui/operazioni di smobilizzo crediti oltre i 18 mesi e fino a max 72 mesi: max € (centocinquanta mila/00);
- Finanziamenti/mutui/operazioni di smobilizzo crediti entro i 18 mesi: max € 150.000,00
- Aperture di credito a scadenza fissa: max € 100.000,00 (centomila/00);

IMPORTO MASSIMO DI CIASCUN FINANZIAMENTO

- mutuo chirografario;
- mutuo ipotecario/fondario (con ipoteca di primo grado);
- apc a scadenza fissa;
- apc per anticipo fatture a scadenza fissa;
- operazioni di smobilizzo crediti a scadenza fissa.

FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO

- fino a mesi 72 (per liquidità massimo fino a 18 mesi)

DURATA

- per integrazione del circolante;
- per investimenti aziendali.

SCOPO DEL FINANZIAMENTO

Imprese iscritte all'albo camerale da almeno 3 (tre) anni (fatta eccezione per le start-up)

CATEGORIE DI BENEFICIARI

CONDIZIONI APPLICABILI AI FINANZIAMENTI GARANTITI

ALLEGATO A



Parametri di riferimento per la determinazione del tasso di interesse:
Tasso variabile: Euribor 6 mesi /365 (media mensile riferita al mese precedente arrotondata allo 0,10 superiore)

B. Operazioni oltre i 18 mesi

Mediocre	un melograno	NF	NF
Sufficiente	un melograno +	6,00	7,00
Discreta	due melograni	5,00	6,00
Buona	tre melograni -	4,50	5,50
Ottima	tre melograni	4,00	5,00
Eccellente	tre melograni +	3,50	4,50
Classe di merito	Rating banca	Spread su tasso variabile	Spread su tasso fisso

Tabella "spread" da sommare al parametro di riferimento (%)

Tasso fisso: IRS (lettera) per pari durata
 Il tasso di interesse applicato all'operazione è determinato sommando al "parametro di riferimento", come sopra definito, lo "spread" stabilito in base alla classe di merito attribuita dalla Banca all'impresa. Resta facoltà della Banca di applicare "spread" inferiori a quelli indicati nella seguente tabella.

Tasso variabile: EURIBOR 3 mesi/365 (media mensile riferita al mese precedente arrotondata allo 0,10 superiore)
 Il tasso di interesse applicato all'operazione è determinato sommando al "parametro di riferimento", come sopra definito, lo "spread" stabilito in base alla classe di merito attribuita dalla Banca all'impresa. Resta facoltà della Banca di applicare "spread" inferiori a quelli indicati nella seguente tabella.


Parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse:
A. Operazioni entro i 18 mesi


TASSI

- Commissioni di istruttoria: 0,50% dell'importo finanziato, con un minimo di 70,00 euro ed un massimo di 1.000,00 euro
- Rimborso spese vive per visure;
- Rimborso imposta di bollo.

ULTERIORI CONDIZIONI




 Il Presidente
 UNIONFIDI CALABRIA
 Renato Pastore


 Il Presidente
 CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA
 Giuseppe Sgammato

Lamezia Terme, 25/2/2014


Mediocre	un melograno	NF	NF
Sufficiente	un melograno +	6,25	7,25
Discreta	due melograni	5,25	6,25
Buona	tre melograni -	4,75	5,75
Ottima	tre melograni	4,25	5,25
Eccellente	tre melograni +	3,75	4,75
Classe di merito	Rating banca	Spread su tasso variabile	Spread su tasso fisso

Tabella "spread" da sommare al parametro di riferimento (%)

Il tasso di interesse applicato all'operazione è determinato sommando al "parametro di riferimento", come sopra definito, lo "spread" stabilito in base alla classe di merito attribuita dalla Banca all'impresa. Resta facoltà della Banca di applicare "spread" inferiori a quelli indicati nella seguente tabella.

Tasso fisso: IRS (lettera) per pari durata

Il tasso di interesse applicato all'operazione è determinato sommando al "parametro di riferimento", come sopra definito, lo "spread" stabilito in base alla classe di merito attribuita dalla Banca all'impresa. Resta facoltà della Banca di applicare "spread" inferiori a quelli indicati nella seguente tabella.


 Unionfidi
 Calabria


 BCC
 Centro Calabria

Subordinati:	
Note:	
Decorrenza della Garanzia	
Durata della Garanzia	
Scadenza della Garanzia	
Fondo di Garanzia impegnato	
% di Garanzia	
Importo Massimo Garantito	

una garanzia di €, pari al % del Vostro credito in linea capitale, secondo le seguenti modalità:

Linea di credito	
Tipo Operazione	
Forma Tecnica	
Durata	
N° rate di rimborso	
Scopo	
Altre Garanzie che assistono l'operazione	
Causale	

L'Organo Deliberante competente di Unionfidi Calabria, in data, ha deliberato di concedere, a Vostro favore e a valere sulla seguente linea di credito

Ragione sociale	
Sede	
Partita IVA n°	
Settore	
Attività esercitata	

In riferimento all'atto per Notar Gisonna in Rende (CS) del 18.01.2013 (n° di Rep. 318180 e n° di Racc. 54809) ed alla Convenzione stipulata con codesta Banca in data, il sottoscritto Unionfidi Calabria Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi a r.l., con sede legale in Catanzaro alla Via Antonio Lombardi, 10, iscritto presso il Registro Imprese di Catanzaro al n. 03283780793 - in persona del Presidente pro tempore, a ciò facoltizzato dal suo Consiglio di Amministrazione, con delibera del medesimo in data 04 febbraio 2013 - per sé e per i propri aventi causa, dichiara di costituirsi garante di:

Spett.le
BANCA

FAC-SIMILE
Lettera di Garanzia "A PRIMA RICHIESTA"
N° DEL

ALLEGATO B



Si precisa che, ai sensi e per gli effetti della suddetta Convenzione, l'Impresa beneficerà degli affidamenti concessi dalla Vs. Banca, con le seguenti modalità:

1. La garanzia si intende prestata nella forma "A Prima Richiesta" - regolata dal capo III della citata Convenzione - ed è prestata a garanzia dei regolari adempimenti del soggetto nel cui interesse viene prestata ed a favore della Banca, senza riguardo alcuno al rapporto principale tra la Banca ed il Socio dell'Unionfidi Calabria, riveniente dagli affidamenti concessi e dalla operatività Bancaria ad essi connessa.

2. Nel caso in cui le linee di credito fossero assistite da scritture fidejussorie rilasciate da terzi garanti, le stesse garanzie si intendranno estese - alle medesime condizioni - a favore dell'Unionfidi Calabria, il quale, a seguito di discussione della propria garanzia, avrà il diritto di rivalersi sui garanti personali firmatari delle scritture. In nessun caso l'Unionfidi Calabria potrà essere considerato un co-fidejussore.

3. La presente garanzia garantisce la Banca nei limiti previsti dall'art. 17 comma 2 della citata convenzione.

4. La garanzia ha piena efficacia indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente, o che venisse in seguito prestata a favore della Banca e nell'interesse del debitore principale.

5. Unionfidi Calabria è tenuto a pagare alla Banca dietro richiesta scritta, quanto dovuto alla stessa Banca nei limiti dell'art. 17 comma 2; per la determinazione del credito garantito, fanno prova le risultanze delle scritture contabili della Banca.

6. Qualora una o alcune delle obbligazioni garantite siano annullate o dichiarate nulle, la presente garanzia si intende rilasciata a garanzia dell'obbligo del debitore principale di restituire le somme comunque erogate dalla Banca.

7. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica sarà effettuata dalla Banca all'Unionfidi Calabria all'indirizzo da quest'ultima indicato, o al domicilio eletto all'atto della costituzione, o comunque in seguito indicato e regolarmente comunicato.

8. Le spese per l'eventuale registrazione della presente scrittura, ed ogni altra spesa ad essa inerente sono a carico dell'Unionfidi Calabria.

9. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla presente scrittura di garanzia, si indica a Foro competente esclusivo quello di Catanzaro.

UNIONFIDI CALABRIA S.C.a r.l. (88100 - CATANZARO - Via Antonio Lombardi, 10)

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente tutte le clausole contrattuali di cui sopra.

(Ripetizione della firma per approvazione delle clausole ai sensi dell'art. 1341 c.c.)

Il Presidente

CONVENZIONE TRA MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. E CONFIDI
MAGNA GRECIA, RELATIVA AGLI INTERVENTI DI COGARANZIA PREVISTI
DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 DEL D.M. 31 MAGGIO 1999, N. 248 A VALERE SUL
FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 100 LETT. A) DELLA L. N.
662/1996

L'anno 2007, addì 31 del mese di luglio

TRA

MCC - Mediocredito Centrale S.p.A. - (di seguito "MCC"), Capitalia Gruppo
Bancario (Gruppo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari), società con unico
azionista e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Capitalia
S.p.A., con sede in Roma, Via Piemonte n.51, capitale sociale €
722.508.690, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e
codice fiscale 00594040586, P.I. 00915101000, iscritta all'albo delle
Banche, rappresentato dal dr Pierpaolo Brunozzi e dalla sig.ra Rosetta
Ferrante;

E

CONFIDI Magn Grecia con sede in Cosenza, via Tocci n. 2/C, codice fiscale
n. 98005670785, iscritto nella sezione dell'elenco generale degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 come richiamato dall'art.155 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 al n. 27495, rappresentato dal
presidente del Confidi, Francesco Coscarella

PREMESSO

- che l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n.662, ha costituito presso MCC un Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di seguito denominato "Fondo");

- che con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31.5.99 n. 248, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo;

- che l'art. 1, comma 209 della legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto l'adeguamento delle caratteristiche dell'intervento del Fondo in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche;

- che il decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'innovazione e le Tecnologie del 23/9/05, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2005, ha approvato le modifiche alle condizioni di ammissibilità ed alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia;

- che a fronte di determinate operazioni di finanziamento il Confidi presta la propria garanzia con le medesime modalità di cui alla Parte II delle Disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia ("Garanzia diretta");

- che, in esecuzione dell'art. 4, comma 1, del D.M. n.248/1999 e del par. 1, parte IV, delle Disposizioni di carattere generale, occorre stipulare una convenzione tra MCC e i Confidi e gli altri fondi di garanzia che intendano richiedere la cogaranzia del Fondo a fronte delle suddette operazioni di finanziamento;

- che la suddetta convenzione regola criteri, modalità e procedure di concessione della cogaranzia e di attivazione della garanzia, nel

rispetto di quanto previsto per la garanzia diretta dalla Parte II delle disposizioni di carattere generale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Disciplina applicabile

I rapporti tra MCC e il Confidi, sono disciplinati, oltre che dalla normativa citata in premessa, dalle Disposizioni di carattere generale attualmente vigenti, che il Confidi dichiara di ben conoscere nella sua interezza, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente convenzione.

ARTICOLO 2

Richieste di ammissione e condizioni di ammissibilità

1. Ai fini della presente convenzione il Confidi assume la qualità di soggetto richiedente a tutti gli effetti previsti dalle Disposizioni di carattere generale.

2. Il Confidi opera con le medesime modalità secondo le procedure e le modalità previste dalla Parte II delle vigenti Disposizioni di carattere generale.

3. Il Confidi è tenuto ad effettuare le comunicazioni ai beneficiari finali di cui alla parte II delle Disposizioni di carattere generale vigenti e derivanti da successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le richieste di ammissione alla cogaranzia sono presentate dal Confidi dopo la delibera da parte del Confidi medesimo delle operazioni da ammettersi alla garanzia del Fondo e devono contenere l'indicazione della data della delibera, pena l'improcedibilità della richiesta.

5. MCC provvederà a comunicare l'ammissione alla cogaranzia al Confidi

e all'istituto finanziatore

ARTICOLO 3

Percentuali di copertura

La cogaranzia di MCC può essere prestata a condizione che il Confidi abbia garantito una quota non inferiore al 20% dell'operazione di finanziamento. Ciascuna operazione di finanziamento non può essere garantita, congiuntamente dal Fondo e dal Confidi, in misura superiore all'80%.

ARTICOLO 4

Variazioni delle garanzie del Confidi

Oltre che in tutti i casi espressamente previsti dalla Parte II, paragrafo 7, delle Disposizioni di carattere generale in vigore e successivamente vigenti, per ogni operazione di finanziamento ammessa alla cogaranzia il Confidi deve comunicare tempestivamente a MCC eventuali modifiche delle condizioni giuridiche ed economiche delle garanzie da esso concesse in favore del soggetto finanziatore.



ARTICOLO 5

Inefficacia della cogaranzia

1. Oltre che in tutti i casi previsti dalla parte II delle Disposizioni di carattere generale, la cogaranzia è inefficace anche in tutti i casi di inefficacia e/o invalidità originaria della garanzia prestata dal Confidi.
2. Il Confidi deve dare comunicazione immediata della dichiarazione di inefficacia e/o invalidità della propria garanzia a MCC, in forma scritta (mediante posta o fax).

ARTICOLO 6

Liquidazione della perdita

1. La cogaranzia può essere attivata, su espressa richiesta del Confidi e

previo avvio delle procedure di recupero del credito da parte del soggetto finanziatore, a condizione che il Confidi stesso abbia pagato la propria garanzia.

2. Il Confidi liquida la quota di garanzia a proprio carico in misura non superiore all'importo garantito deliberato in sede di ammissione alla propria garanzia e ne dà comunicazione in forma scritta a MCC

3. MCC delibera la quota liquidazione a proprio carico, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, e provvede a versare il relativo importo al Confidi.

4. Il Confidi provvede a versare al soggetto finanziatore con pari valuta l'ammontare ricevuto da MCC, dandone a quest'ultimo comunicazione dell'avvenuto versamento.

5. La suddetta comunicazione, in forma scritta (mediante posta o fax), corredata da copia dell'ordinativo di accredito, deve pervenire a MCC entro un mese dalla data di accredito.

ARTICOLO 7

Surrogazione legale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Confidi ed il Fondo, ciascuno per la quota di propria competenza, acquisiscono il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, sono surrogati in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 4.4. delle D.O. Parte II.

2. MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto di cui al comma 1.
3. Ai fini della determinazione della quota di perdita liquidabile di propria competenza, il Contidi si impegna ad adottare i criteri e le modalità previsti dal paragrafo 12, parte II, delle Disposizioni di carattere generale vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che decideranno secondo diritto e con procedura rituale ex artt. 810 e segg. c.p.c. L'arbitrato potrà essere richiesto da ciascuna delle Parti attraverso la notifica alla controparte della domanda con la contestuale nomina di arbitro.
2. Alla notifica della domanda, la Parte convenuta potrà provvedere, nei termine di venti giorni a far tempo dalla medesima data di notifica, alla nomina del proprio arbitro con atto da notificarsi alla controparte ed all'arbitro in precedenza da questo nominato.
3. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte della Parte convenuta, nel predetto termine di venti giorni dalla notifica della domanda, la Parte attrice potrà richiedere la nomina dell'arbitro di controparte al Presidente del Tribunale di Roma.
4. I due arbitri come innanzi nominati, nomineranno il terzo arbitro con ciascuna delle quali potrà richiedere che anche detta ultima nomina venga attribuita al Presidente del Tribunale di Roma.



ARTICOLO 9

Vigenza, scadenza della convenzione e disdetta

1. La presente convenzione sostituisce la convenzione stipulata in data 25/5/2001 e la stessa, per espressa volontà delle parti, si applica anche alle richieste di ammissione presentate a MCC dopo il 4/10/2005.

2. La presente convenzione ha la medesima scadenza della convenzione stipulata tra MCC e il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato per la gestione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7 settembre 2009), ovvero si risolve qualora intervenga la risoluzione anticipata di quest'ultima.

3. In ogni caso il Confidi potrà recedere dalla presente convenzione con comunicazione da trasmettere a MCC mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 180 giorni prima della data prevista per lo scioglimento, restando comunque il Confidi ammesso ad operare con MCC per tutte le richieste e le operazioni pendenti alla data di ricezione della lettera raccomandata.

4. Dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra, il Confidi non potrà più presentare le richieste di cui al precedente art. 2.

Luogo e data

MCC Credito Centrale
Pierpaolo Bruni
Il Presidente
CONFIDI MAGNA GRECIA
Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi

Il Confidi approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c.c., le seguenti clausole:

- articolo 1 (Disciplina applicabile)
- articolo 5 (Inefficacia della cogaranzia)
- articolo 8 (Clausola arbitratale)
- articolo 9 (Scadenza della convenzione e disdetta)

CONFIDI MAGNA GRECIA
Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
Il Presidente
Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference.

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference.

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE GENERALE DI GARANZIA

SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014

Per il rilascio di garanzie a valere sul

Fondo di garanzia POR CALABRIA 2007/2013 - Mis. 7.1.3.1 - Azione 2

PREMESSO CHE:

- a. Banca "Credito Cooperativo Centro Calabria soc. coop.", con sede legale in Cropani via Flaminia 1 e direzione amministrativa in Lamazia Terme (CZ), Via del Progresso 39, CF: 01935780799, qui rappresentato dal Presidente e legale rappresentante sig. Giuseppe Spagnuolo e Unionfidi Calabria Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi a r.l. (in seguito "Confidi") con sede legale in Catanzaro, Via Lombardi n° 10, P. Iva e iscrizione Registro Imprese n° 03283780793, (di seguito "Unionfidi"), qui rappresentato dal Presidente e legale rappresentante sig. Renato Pastore, in data 25/02/2014 hanno sottoscritto la Convenzione Generale di Garanzia (di seguito la "Convenzione");

- b. in attuazione dell'Asse VII - Linea di intervento 7.1.3.1 - Azione 2 "del POR CALABRIA FESR 2007/2013, Unionfidi (nella sua qualità di Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo denominata "Confidiamo Calabria-Piemonte) - con decreto n. 5649 del 11 aprile 2013 (BURC del 26 aprile 2013 n. 17 - Parte III) - è risultato assegnatario di un "Fondo di Garanzia" (si seguito "Fondo POR") pari a € 2.775.797,00, finalizzato alla concessione di garanzie a sostegno dell'accesso al credito da parte delle imprese regionali;

- c. Unionfidi, in data 31/07/2013, ha stipulato con la Regione Calabria la Convenzione (Allegato "A") riguardante la gestione del Fondo POR e delle garanzie concesse a valere su di esso;

- d. Unionfidi, in virtù della Convenzione di cui alla precedente lettera c, deve procedere all'integrazione delle convenzioni bancarie vigenti.

Tutto ciò premesso, le Parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

ART. 2 - COSTITUZIONE, IMPIEGO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO POR

- 2.1 Il Confidi - avvalendosi dello stanziamento di cui alla lettera b. delle Premesse - costituisce presso la Banca un "Fondo Rischio" appoggiato su di un conto corrente fruttifero denominato: "UNIONFIDI CALABRIA a S.C. R.L. - Fondo di garanzia POR CALABRIA 2007/2013 - Mis. 7.1.3.1 - Azione 2".



2.2 Il "Fondo Rischio" così costituito è destinato, esclusivamente, a garantire i finanziamenti ammessi dal Confidi alla garanzia del Fondo POR e che saranno erogati dalla Banca ai sensi del presente Addendum.

2.3 Tutte le somme accreditate sul conto di cui al precedente comma 2.1, saranno formalmente vincolate a garanzia del buon fine delle facilitazioni accordate dalla Banca ai sensi del presente Addendum.

2.4 La liquidità del Fondo POR verrà adeguatamente remunerata dalla Banca secondo le condizioni pattuite con il Confidi. Le somme afferenti detto Fondo potranno essere impiegate in una delle seguenti forme: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad "AA". Gli incrementi del Fondo POR, determinati dagli interessi attivi al netto degli oneri, alimentano il medesimo Fondo POR e vengono impiegati per finanziare ulteriori concessioni di garanzia a valore sullo stesso.

2.5 La Banca consentirà eventuali prelievi dal Fondo POR, per destinazione a Fondi costituiti presso altri istituti di credito per le stesse finalità del presente Addendum.

2.6 La Banca, quindi, consentirà il prelievo di somme che risultassero eccedenti rispetto all'ammontare complessivo delle quote di garanzia concedibili di cui al successivo art. 7, lettera h), fermo restando che, in presenza di posizioni a sofferenza, i mezzi finanziari vincolati nel Fondo POR dovranno risultare di ammontare almeno pari alla quota di tali esposizioni garantite dal Confidi.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO POR

3.1 La garanzia a valore sul Fondo POR, da considerarsi sempre in percentuale, è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata dal Confidi alla Banca per un importo massimo garantito di norma non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione.

3.2 La Banca, a garanzia del finanziamento erogato, può acquisire fidejussioni personali, mentre, sulla quota garantita dal Fondo POR, non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

3.3 Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo POR. Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla garanzia venga acquisita una garanzia reale, il soggetto richiedente deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia, la descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia. Qualora sulla quota non garantita dal Fondo POR venga acquisita un'ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto dall'applicazione dell'aliquota prevista viene sottratto l'importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame. Qualora sulla quota non garantita dal Fondo POR venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal Fondo POR viene ridotto del valore nominale del citato pegno. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie sono così determinate: per l'ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi): 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà; per l'ipoteca su altri immobili: 60% del valore di mercato; per l'ipoteca su terreni edificabili: 60% del valore di mercato; per il Privilegio su impianti,

macchinari e attrezzature: 10% del valore di mercato; per le fidejussioni bancarie 100% dell'importo; per le fidejussioni assicurative 80% dell'importo.

ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA, DURATA E FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI

4.1 Il Fondo POR sarà utilizzato dal Confidi esclusivamente per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio-lungo termine, di durata superiore a 18 mesi e massima di 72 mesi, finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti materiali e immateriali, al sostegno al capitale circolante ed al riequilibrio finanziario legato a Piani di sviluppo aziendale. Gli investimenti devono essere finalizzati:

a) alla realizzazione di investimenti produttivi materiali ed immateriali per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti, alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi;

b) all'acquisizione di servizi reali;

c) alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

d) all'innovazione di prodotto, di processo e quella organizzativa;

e) al sostegno del capitale circolante.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONFIDI

5.1 Il Confidi, con la sottoscrizione del presente Addendum, si obbliga ad adempiere a tutto quanto previsto a suo carico dalla Convenzione stipulata il 31/7/2013 dal medesimo con la Regione Calabria, sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità rispetto, in particolare, alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità delle imprese alla garanzia del Fondo POR.

ART. 6 – MODIFICHE – DECORRENZA – VALIDITÀ

6.1 Qualsiasi modifica alla Convenzione e/o alla Convenzione stipulata il 31/7/2013 dal Confidi con la Regione Calabria, non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dai legali rappresentanti delle Parti.

6.2 Le intese di cui al presente Addendum possono essere di comune intesa modificate, tramite semplice scambio di lettere tra le Parti, le quali determineranno in questa ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

6.3 Il presente Addendum entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà valido finché non sarà disdetto da una delle Parti mediante preavviso di 60 giorni, da recapitare tramite lettera raccomandata a. r. In ogni caso, il presente Addendum ha validità fino al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale.

ART. 7 – RICHIAMO

7.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Addendum ed in quanto compatibili con esso, verranno applicate le disposizioni contenute nella Convenzione indicata in premessa, con particolare riferimento a:

UNIONFIDI CALABRIA
Il Presidente
Renato Pastore


CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA
Il Presidente
Giuseppe Spagnuolo

Lamezia Terme, 25/2/2014

- 8.1 Le Parti, ai fini di tutte le comunicazioni previste o comunque connesse al presente Addendum, eleggono domicilio come segue
 - CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA, alternativamente, presso:
 - sede legale sita in Cropani Marina (CZ), via Flaminia n. 1;
 - sede amministrativa in Lamezia Terme (CZ), via del Progresso n. 39
 - UNIONFIDI CALABRIA presso: sede amministrativa C.so L. Fera n. 72 – 87100 Cosenza

ART. 8 – COMUNICAZIONI – ELEZIONE DI DOMICILIO

- a) Importo massimo della garanzia per singolo finanziamento;
- b) Presentazione ed istruttoria delle domande;
- c) Istruzione della pratica e comunicazioni;
- d) Utilizzo linee;
- e) Informazioni periodiche;
- f) Natura e misura della garanzia;
- g) Efficacia della garanzia;
- h) Ammontare complessivo delle quote di garanzia prestate dal Confidi;
- i) Erogazione delle operazioni;
- j) Escussione della garanzia;
- k) Surrogazione legale;
- l) Posizione del Confidi;
- m) Privacy;
- n) Controversie e Foro Competente;
- o) Oneri.



[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

Convenzione per l'integrazione dei Fondi Rischi (Azione 2)

per il Sostegno ai Processi di Riorganizzazione e Aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei Fondi Rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel Territorio Regionale

AVVISO PUBBLICO


Obiettivo Specifico 7.1 – Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese




Obiettivo Operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Linea di Intervento 7.1.3.1 - Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Controgaranzia

ASSE VII – SISTEMI PRODUTTIVI

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007
(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)

POR CALABRIA FESR 2007/2013



REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE CALABRIA	UNIONE EUROPEA
		

Rep. 1538

31 LUG. 2013

ALLEGATO A

Convenzione per l'Integrazione dei Fondi Rischio (Azione 2)

In data in Catanzaro presso la sede del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria,

tra

la Regione Calabria (C.F. 02205340793), nella persona del Dott. Felice Itraca, nato a Reggio Calabria (RC) il 4/11/1964, in qualità di Dirigente del Settore 1 "Industria, Commercio e Artigianato" del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento medesimo, sito in Catanzaro, Viale Cassiodoro, palazzo Europa, di seguito denominata anche "Regione",

e

il Confidi UNIONFIDI CALABRIA Società Cooperativa per la garanzia collettiva dei fidi a responsabilità limitata, più brevemente "UNIONFIDI CALABRIA S.C. a R.L." (subentrato, giusto atto per Notar Gissona in Rende del 18.01.2013 - n° di Rep. 318180 e n° di Racc. 54809, ai seguenti confidi fusi per unione: CONFIDI DELLA MAGNA GRECIA - CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI in sigla "CONFIDI MAGNA GRECIA"; CONFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CALABRESI in sigla "CONFIDI CALABRIA", CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI; SOCIETA' COOPERATIVA CONFINDUSTRIA COSENZA FIDI in sigla "CONFINDUSTRIA COSENZA FIDI S.C. a r.l."), successivamente denominato per brevit  "Soggetto Capofila", con sede legale in Catanzaro, Via A. Lombardi n° 10 (c/o Confindustria Calabria), sede amministrativa in Cosenza, C.so Luigi Fera n° 72 e unit  locale in Reggio Calabria, Via del Tortone n° 96 (c/o Confindustria Reggio Calabria), rappresentato dal Sig. FERRARA ALDO nato a Catanzaro il 12/04/1964, il quale dichiara di intervenire al presente atto, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/7/2013, in nome e per conto dell'Ente presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

il Confidi UNIONFIDI PIEMONTE Societ  Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi pi  brevemente "UNIONFIDI S.C.", successivamente denominato per brevit  "Soggetto Partner", con sede legale in Torino, Via Nizza n° 262/56, sede operativa in Cosenza, C.so Luigi Fera n° 72, rappresentato dal Sig. GUARENA GIORGIO, Direttore Generale del Confidi, nato a Torre Pellice (TO) il 29/12/1950, giusta procura speciale autenticata nella firma del mandante dal Notaio Giancarlo Grassi Reverdini da Torino in data 30 luglio 2013 n. rep. 98585 (la detta procura gli   stata conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione PIETRO MULATERO, nato a Crescentino (VC), il 6/6/1953 e residente ad Alpignano (TO), in Via S. Maria, n° 3, CF MLTPTR53H06D154Y, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2013), il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale procuratore dell'Ente presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

PREMesso CHE

la linea di intervento 7.1.3.1 "Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione del Confidi e la costituzione di un Fondo regionale di Controgaranzia" dell'Asse VII del POR CALABRIA FESR 2007/2013 sostiene, tra l'altro, l'accesso al credito da parte delle PMI regionali, attraverso l'integrazione dei fondi rischi del Confidi regionali finalizzati alla concessione di garanzie;

in conformità alla suddetta Linea, con decreto n. 10292 del 22 agosto 2011 (pubblicato sul BURC n. 34 del 26.08.2011) è stato approvato l'Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) del Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi), nel presente atto integralmente richiamato, con una dotazione finanziaria di € 6.000.000 (seimilioni);

I Confidi Unionfidi Calabria e Unionfidi Piemonte hanno presentato congiuntamente domanda di finanziamento (domanda n. 160194 del 31/10/2011) a valere sull'Avviso - Azione 1, allo scopo di avviare processi di crescita dimensionale, riorganizzazione e/o aggregazione, anche attraverso operazioni di fusione per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico o incorporazione per il rafforzamento di soggetti esistenti;

I Confidi Unionfidi Calabria e Unionfidi Piemonte, con la sottoscrizione e la presentazione della suddetta domanda di finanziamento, si sono pertanto impegnati ad aggregarsi attraverso la costituzione di un nuovo Soggetto giuridico o il consolidamento di un Soggetto esistente;

con decreto n. 12233 del 31.08.2012 (BURC del 05/10/2012 n. 40 - Parte III) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e non ammessi nell'ambito del bando pubblico "POR Calabria FESR 2007-2013 Linea 7.1.3.1-Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (azione 2) del Confidi operanti nel territorio regionale (approvato con DDG n. 10292 del 22.08.2011);

con decreto n. 5649 del 11 aprile 2013 (BURC del 26 aprile 2013 n. 17 - Parte III) è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi nell'ambito dell'Avviso pubblico "POR Calabria FESR 2007-2013 Linea 7.1.3.1-Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (azione 2) del Confidi operanti nel territorio regionale (approvato con DDG n. 10292 del 22.08.2011);

la domanda presentata dai Confidi UNIONFIDI CALABRIA S.C. a R.L. e UNIONFIDI S.C. è stata ammessa a finanziamento;

I Confidi UNIONFIDI CALABRIA S.C. a R.L. e UNIONFIDI S.C. hanno altresì presentato domanda di finanziamento (domanda n. 166152 del 31/10/2011) a valere sull'Avviso Pubblico - Azione 2;

talora domanda è stata ammessa a finanziamento con decreto n. 5649 del 11 aprile 2013 (BURC del 26 aprile 2013 n. 17 - Parte III), con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi nell'ambito dell'Avviso Pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) del Confidi operanti nel territorio regionale (approvato con DDG n. 10292 del 22.08.2011);

ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) del Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi) per poter procedere all'erogazione del finanziamento è necessario che i Soggetti beneficiari stipulino con la Regione un'apposita Convenzione;

il Confidi Unionfidi Calabria S.c.a.r.l. è stato individuato quale soggetto Capofila fra i soggetti che hanno presentato congiuntamente domanda a valere sull'Avviso Pubblico-Azione 2 "Integrazione dei Fondi Rischio";

nelle more della conclusione del processo di aggregazione dei Confidi beneficiari - attraverso operazioni di fusione per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico o incorporazione per il rafforzamento di soggetti esistenti (di cui all'Azione 1 dell'Avviso Pubblico) - è necessario

(Handwritten signatures and initials)

procedere al trasferimento al Confidi Capofila delle risorse finanziarie per l'integrazione dei fondi rischi finalizzati alla concessione di garanzie a sostegno dell'accesso al credito da parte della imprese regionali. A conclusione del processo di fusione o incorporazione, le risorse confuiranno nel nuovo soggetto giuridico;

che in data 31/7/2013 il Confidi UNIONFIDI CALABRIA S.C. a R.L. e il Confidi UNIONFIDI S.C. hanno sottoscritto apposito contratto di mandato (rep n. 150.289) con cui viene conferito mandato, gratuito ed irrevocabile, al Confidi UNIONFIDI CALABRIA S.C. a R.L. (mandatario), autorizzando lo stesso a rappresentare in esclusiva gli altri soggetti nei confronti della Regione Calabria, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal trasferimento delle risorse finanziarie per l'integrazione dei fondi rischi, riconosciute a valere sull'Avviso Pubblico - Azione 2;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Con la presente sono disciplinati i rapporti tra la Regione e i Confidi in relazione:

- al trasferimento delle risorse finanziarie al Confidi Capofila (come da contratto di mandato sottoscritto il 31/7/2013 - rep. n. 150.289) per l'integrazione dei Fondi rischi, di cui all'Avviso Pubblico-Azione 2;
- all'utilizzo ed alle finalità del Fondo Rischi e all'erogazione delle garanzie a valere sul fondo medesimo.

La presente convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche esigenze di carattere operativo purché coerenti con il Programma Operativo, di direttive regionali e/o di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionali.

I Confidi attestano con la sottoscrizione del presente atto di operare in conformità alle vigenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 2 - Operazioni ammissibili

Il Fondo rischi è destinato allo scopo esclusivo di prestare garanzie, sussidiarie o a prima richiesta, a banche e intermediari finanziari autorizzati, con i quali i Confidi abbiano in essere apposite convenzioni ed a fronte di finanziamenti a medio - lungo termine, di durata superiore a 18 mesi e massima di 120 mesi. I finanziamenti, anche sotto forma di locazione finanziaria, concessi dai soggetti finanziatori alle PMI finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei settori specificati al punto 5.2 dell'Avviso saranno assistiti dalla garanzia del Confidi nella misura massima dell'80% del finanziamento accordato.

I finanziamenti devono essere destinati:

- a) alla realizzazione di investimenti produttivi materiali ed immateriali per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
- b) all'acquisizione di servizi reali;
- c) alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- d) all'innovazione di prodotto, di processo e quella organizzativa;

e) al sostegno del capitale circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratti di credito edilizio per costruzioni, anticipo fatture, anticipo contratti).

Articolo 3 - Obblighi del Confidi

Il Confidi capofila, in accordo con il Confidi partner, si impegna a:

a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate e gestire i fondi rischi con procedure informatizzate in grado di consentire, in ogni momento, un'analisi comparativa delle garanzie concesse nel tempo, l'ammontare del capitale del fondo e i fondi impegnati, evidenziando anche i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di operazione, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione;

b) depositare le somme di cui ai fondi rischi nelle seguenti forme di investimento: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA;

Tutti i proventi e le spese derivanti dalla gestione finanziaria dei fondi dovranno essere imputati allo stesso Fondo.

Eventuali perdite derivanti dalla gestione finanziaria delle somme depositate saranno a carico del Confidi con contestuale obbligo per quest'ultimo del loro reintegro immediato; al Fondo rischi sono addebitate anche i pagamenti derivanti dall'escussione delle garanzie relative ai finanziamenti garantiti. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative e/o degli investimenti del Confidi.

La gestione del pagamento delle perdite/insolvenze sarà definita dal Confidi, secondo gli accordi convenzionali con i Soggetti finanziatori; saranno addebitabili al Fondo le somme per capitale e interessi, anche di mora, maturati sino al giorno dell'escussione della garanzia, nonché le eventuali spese legali, attestata da adeguata documentazione contabile/fiscale.

In tal senso, il Confidi si impegna, all'atto della stipula delle convenzioni relative alla concessione delle garanzie o ad integrazione di quelle già esistenti laddove non previsto, a pattuire, con i rispettivi istituti bancari e intermediari finanziari che hanno assunto l'operazione finanziaria garantita, tempi di comunicazione e modalità di calcolo delle insolvenze/perdite.

Le spese legali addebitabili al Fondo Rischi oggetto della presente convenzione, dovranno essere rapportate all'importo pagato; in ogni caso il pagamento complessivo - garanzia escussa e spese legali - a carico del Fondo Rischi non potrà essere superiore all'importo della garanzia concessa in fase di perfezionamento del finanziamento (importo Massimo Garantito);

c) applicare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), dal Regolamento (CE) n. 800/2008 "regolamento generale di esenzione", con le modalità stabilite nelle "Procedure Operative" di cui all'allegato A alla presente, fermo restando che la singola garanzia concessa non potrà superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento

d) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui alle su richiamate lettere da a) a e) del paragrafo 5.1 dell'Avviso Pubblico (di cui al DDG n. 10292 del 22.08.2011);

e) trasmettere trimestralmente, anche su supporto informatico, agli Uffici competenti dell'Amministrazione regionale, i dati necessari al monitoraggio delle operazioni garantite e dell'attività svolta, con l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti;

- f) svolgere le seguenti attività accessorie e strumentali alla gestione del Fondo ed alla concessione delle garanzie:
- realizzare azioni di promozione del Fondo rischi, attraverso iniziative informative e pubblicitarie presso le imprese, le associazioni di categoria e gli intermediari finanziari, in merito alle finalità del Fondo ed alle relative modalità di accesso;
 - predisporre l'elenco dei soggetti finanziatori con i quali sono state stipulate le convenzioni;
 - informare periodicamente la Regione in merito alle disponibilità del Fondo;
 - ottenere dalle imprese destinatarie dei benefici l'autorizzazione a comunicare alla Regione i dati relativi alle operazioni di garanzie poste in essere; tali dati, ai sensi della normativa vigente in materia, saranno trattati da quest'ultima per tutte le attività amministrative ed istituzionali connesse;
 - attivare le procedure più opportune per il recupero delle somme pagate in caso di escussione della garanzia, fino all'eventuale deposito dell'istanza di fallimento per l'impresa garantita, se necessario.
- g) adeguare, se necessario, le proprie procedure e regole operative e gestionali finalizzate al rilascio delle garanzie di cui alla presente Convenzione, adottando le necessarie misure organizzative e regolamentari.

Articolo 5 - Erogazioni

I fondi rischi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. L'erogazione della provvista pubblica, pari ad euro 2.775.797,00 giusto decreto n. 5649 del 11 aprile 2013 di approvazione del riparto delle risorse, è disposta nel modo seguente:

- a) la prima tranche, pari al 50% (cinquantapercento), è erogata successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione con la Regione;
- b) la seconda tranche, pari al 30% (trentapercento) sarà erogata a seguito della presentazione della rendicontazione di almeno il 50% del contributo già erogato.
- c) la restante quota parte del 20% (ventipercento) sarà erogata a seguito della presentazione della rendicontazione di almeno il 70% del contributo già erogato da presentarsi non oltre la data del 30 giugno 2014, e previa dimostrazione di una soddisfacente operatività intervenuta. Per soddisfacente operatività si intende il rapporto tra il totale del cumulo delle garanzie concesse, a fronte di finanziamenti erogati, e la consistenza del fondo pubblico assegnato che non deve essere inferiore a cinque (rapporto di *gearing*).

Qualora i Confidi beneficiari non abbiano utilizzato nei 18 mesi successivi all'effettivo ricevimento delle risorse almeno il 70% delle stesse dovranno restituire alla Regione l'intera somma trasterita, al netto delle eventuali garanzie in essere e dei pagamenti delle garanzie effettuati.

In caso di liquidazione dei Confidi, il saldo rendicontato, al netto degli impegni, dovrà essere restituito alla Regione.

Articolo 6 - Controlli e Revocche

Relativamente alle operazioni ammesse, la Regione Calabria e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso i Confidi sia presso i Destinatari Finali.

La Regione si riserva la possibilità di revocare la quota parte di risorse finanziarie pubbliche assegnate nei seguenti casi:

- mancato raggiungimento del pieno impiego delle risorse assegnate così come previsto nel precedente articolo 5;
- mancato rispetto nell'utilizzo del Fondo rischi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nell'Avviso;
- mancato adempimento alle direttive impartite dalla Regione o omesso recepimento delle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali, regionali;
- accertamento di gravi e circostanziate irregolarità amministrative e/o sistemiche imputabili ai Confidi e non sanabili;
- perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso e che hanno determinato la concessione delle provvidenze pubbliche.

Articolo 7 - Responsabilità

I Confidi tengono indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla esecuzione di prestazioni risultate erronee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, i Confidi sono obbligati, su semplice richiesta della Regione, a reiterare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione.

La Regione resta estranea ai rapporti tra Confidi e risorse umane dallo stesso adibite o preposte allo svolgimento del servizio. I Confidi sollevano la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto dell'Avviso Pubblico.

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti dai Confidi o dal medesimo causati a terzi nell'esecuzione della presente convenzione. Il Confido capofila è il solo titolare della legittimazione passiva per qualunque azione eventualmente intrapresa da terzi contro la Regione a seguito delle perdite, danni o pregiudizi anzidetti e si impegna pertanto a tenere indenne la medesima da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole connessa alle menzionate azioni.

Articolo 8 - Modifiche e risoluzione

I Confidi si obbligano a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione e integrazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del Fondo per l'attivazione delle garanzie.

La presente convenzione potrà essere risolta dalla Regione qualora i Confidi non adempiano agli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Avviso e dalle procedure operative.

Articolo 9 - Validità

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale. Per gli interventi in corso di attuazione a tale data la presente convenzione resterà in vigore sino allo smobilizzo delle relative garanzie.

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]

Alla chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013, verranno definite le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche assegnate, al netto di insolvenza da parte dei beneficiari, delle commissioni di gestione e al lordo dei proventi finanziari maturati.

Articolo 10 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della stessa sono devolute alla competenza del Foro di Catanzaro.

Articolo 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, l'avviso pubblico in oggetto nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Per la Regione Calabria

Per il Confidi (Capofila) UNIONFIDI CALABRIA S.C. a R.L.

Per il Confidi (Partner) UNIONFIDI S.C.

Per il Confidi (Partner) UNIONFIDI S.C.

ALLEGATO A - PROCEDURE OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE

1. DESTINATARI DELLA GARANZIA

I Confidi sono tenuti a utilizzare i contributi per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione possiedono i seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- b) hanno sede operativa e realizzano investimenti in Calabria;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
- d) sono operative alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
- e) non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- f) operano nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- g) non sono stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- h) hanno restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- i) non si trovano in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004).

Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore con le esclusioni e le limitazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, non sono ammissibili gli:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GUCE L 17 del 21.01.2000);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

(e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

(f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

(g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

2. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E DEL FINANZIAMENTO

La garanzia non può essere superiore all'80% del prestito accordato e l'importo massimo garantito è fissato in 2.500.000,00 di euro per impresa.

Le garanzie devono essere concesse entro il 30.06.2015 e non sono automaticamente prorogabili. Il finanziamento garantito deve essere di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi.

I finanziamenti garantiti devono essere concessi entro il 31.12.2015.

Sulla quota garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo. Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla garanzia venga acquisita una garanzia reale, il *soggetto richiedente* deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia, la descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonchè il valore iscritto a garanzia. Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del citato pegno. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie sono così determinate: per l'ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi): 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà; per l'ipoteca su altri immobili: 60% del valore di mercato; per l'ipoteca su terreni edificabili: 60% del valore di mercato; per il privilegio su impianti, macchinari e attrezzature: 10% del valore di mercato; per le fidejussioni bancarie 100% dell'importo; per le fidejussioni assicurative 80% dell'importo.

Le imprese beneficiarie della garanzia, in linea di principio, devono essere in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato, senza alcun tipo di intervento pubblico.

Le modalità dell'intervento saranno basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i corrispettivi pagati dal beneficiario a seguito del rilascio della garanzia (premi) consentano, con ogni probabilità, l'autofinanzamento del regime stesso.

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

Le garanzie alle PMI possono essere concesse:

- a) a titolo di aiuto *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006;
- b) ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (*regolamento generale di esenzione per categoria*). L'aiuto sotto forma di garanzia è espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ed è calcolato sulla base del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 che dichiara l'aiuto di Stato n. 182/2010 compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

2.1 Concessione di garanzie a titolo di aiuto *de minimis*

Qualora la garanzia sia concessa ai sensi Regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti deve essere determinato con il calcolo proporzionale, secondo la metodologia di cui al Regolamento (CE) 1998/2006, stabilendo l'equivalenza fra una garanzia massima di importo pari a Euro 1.500.000,00 con l'equivalente sovvenzione lordo di Euro 200.000,00. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada la parte garantita del prestito sotteso non può superare l'importo di Euro 750.000,00 e conseguentemente l'aiuto sotto forma di "*de minimis*", non può superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nei tre esercizi finanziari aiuti riconducibili al regime "*de minimis*", i limiti di 200.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) non dovranno essere superati per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento "*de minimis*", neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio "*de minimis*" non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

A tal fine l'impresa richiedente all'atto della domanda di rilascio della garanzia deve comunicare ai Contidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "*de minimis*" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare, in forma scritta ai Contidi, tutti gli aiuti in regime "*de minimis*" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.

L'esenzione prevista dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 (*de minimis*) non si applica agli aiuti concessi alle imprese di produzione agricola ai sensi dell'Allegato I del Trattato CE, alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti per attività collegate all'esportazione ovvero agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione, aiuti per acquisto di veicoli per trasporto su strada per conto di terzi.

2.2 Concessione di aiuto sotto forma di garanzia ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008

Qualora la garanzia sia concessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità di aiuto non deve superare quella prevista dal Regolamento medesimo per le diverse categorie di aiuto e qualora il programma di investimento oggetto della garanzia riguardi iniziative composite, ricadenti in alcune categorie di aiuti compatibili con il regolamento (CE) n. 800/2008, si applica il massimale più favorevole al beneficiario.

Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione e del Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011, relativo agli aiuti in forma di garanzia, riguardano le garanzie su prestiti finalizzati agli investimenti iniziali, ove l'importo massimo garantito dei prestiti sottesi sia superiore a 1.000.000,00 di euro ed inferiore a 2.000.000,00 euro per impresa.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra:

a. il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e,

b. l'eventuale commissione versata dalla PMI.

La garanzia non è cumulabile con gli altri aiuti esentati ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili - coincidenti in parte o integralmente - ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (CE) n. 800/2008.

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

I fondi rischi saranno utilizzati dai Confindes esclusivamente per la concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti materiali e immateriali, al sostegno al capitale circolante ed al riequilibrio finanziario legato a Piani di sviluppo aziendale erogati da Soggetti finanziatori alle PMI.

Gli investimenti devono essere finalizzati:

a) alla realizzazione di investimenti produttivi materiali ed immateriali per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammmodernamento di impianti esistenti, alla realizzazione di investimenti produttivi;

b) all'acquisizione di servizi reali;

c) alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

d) all'innovazione di prodotto, di processo e quella organizzativa;

e) al sostegno del capitale circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratti di credito edilizio per costruzioni, anticipo fatture, anticipo contratti).

4. Presentazione della domanda di garanzia

La domanda di garanzia dovrà essere predisposta sulla base della modulistica che verrà messa a disposizione dal Confidi.

Alla richiesta di garanzia dovrà essere allegata la documentazione comprovante le finalità del finanziamento garantito.

Alla richiesta di ammissione alla garanzia deve, altresì, essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la PMI:

a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;

b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;

c. rispetta la normativa in materia ambientale; le normative per le pari opportunità tra uomo e donna; le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;

d. è in regola con:
i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori;

ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;

iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;

iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della PMI non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

e. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

f. presta consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo o di completamento della documentazione.

L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;

- idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul Fondo Rischi di cui al presente procedimento. L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del finanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.

6. OBBIUGHI, CONTROLLI E REVOCHE

Le PMI beneficiarie degli aiuti sono tenute a:

- conservare fino al 31.12.2025 la documentazione giustificativa della spesa che è stata effettuata utilizzando il finanziamento garantito a valere sulla linea di intervento; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa debitamente quietanzati o correlati di documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente; detta documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: "Spesa rendicontata pari ad euro con il cofinanziamento del POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea di intervento 7.1.3.1 - Azione 2", la documentazione comprovante quanto dichiarato dalla PMI in sede di richiesta di ammissione alla garanzia e tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento;
- assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
- informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006.

Nel caso in cui, dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità di investimento, o la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l'agevolazione è revocata e la PMI è tenuta a restituire l'ammontare dell'agevolazione stessa incrementato degli interessi legali.

jm

Art. 1 – Fondo di Garanzia Antiusura
Ai fini della operatività del presente Addendum il Confidi costituisce presso la Banca il "Fondo di Garanzia Antiusura" di cui all'art. 15 della L. n. 108/96, sul quale confluiranno le somme erogate dallo Stato, da altri enti pubblici e dalle Camere di Commercio e sarà riservato esclusivamente alla concessione di garanzie

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa di legge e regolamentare sopra richiamata, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

- fenomeno dell'usura" rilasciate da Confidi su finanziamenti erogati dalla Banca.
- quest'ultima, operante limitatamente alle garanzie rilasciate sul cosiddetto "Fondo di prevenzione del previsto all'art. 25 della Convenzione Generale di Garanzia, il presente Accordo integrativo di la Banca ed il Confidi intendono concludere per scambio di corrispondenza, in conformità a quanto gli altri, delle organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale;
- alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura tra il Ministero dell'Interno ed i rappresentanti, tra f) in data 31/7/2007 è stato siglato un Accordo-Quadro per la prevenzione dell'usura e per il sostegno il Regolamento di attuazione dell'art. 15 della predetta Legge n. 108/96;
- e) con D.P.R. 11 Giugno 1997, n. 315, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.09.1997, è stato emanato medesimi;
- d) con decreto del Ministro del Tesoro 06.08.1996, sono stati determinati i requisiti patrimoniali dei Fondi Speciali Antiusura dei CONFIDI e i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei Fondi Rischio Ordinarî;
- c) il predetto Fondo potrà erogare contributi a favore del "Fondo Speciali Antiusura" costituiti dai Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi, denominati "CONFIDI" con gestione separata rispetto ai Fondi istituito presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del Fenomeno dell'Usura";
- b) ai sensi dell'art. 15 della L. 7 Marzo 1996, n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura" è stato regolante i rapporti tra loro in essere;
- a) Banca "Credito Cooperativo Centro Calabria soc. coop.", con sede legale in Cropani via Flaminia 1 e direzione amministrativa in Lamezia Terme (CZ), Via del Progresso 39, CF: 01935780799 (di seguito la "Banca") e UNIONFIDI CALABRIA Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi a r.l. codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03283780793 di Catanzaro in seguito "Confidi") in data 25/02/2014 hanno sottoscritto una convenzione (di seguito la "Convenzione Generale di Garanzia")

PREMESSO CHE:

per il rilascio di garanzie a valere sul
"Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura"
ex art. 15 della L. 7 Marzo 1996, n. 108

SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE GENERALE DI GARANZIA



previste dall'art. 15, comma 2^a, della Legge 07.03.1996, n. 108 sui finanziamenti erogati alle imprese ad "alto rischio finanziario", intendendosi per tali quelle cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento pur in presenza della disponibilità del CONFIDI al rilascio di una garanzia del 50%.

Il predetto "Fondo di Garanzia Antisura" sarà gestito dalla Banca secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Generale di Garanzia con le seguenti eccezioni:

- a) le disponibilità del Fondo potranno essere investite, esclusivamente, in titoli di Stato
- b) tutti gli interessi ed i proventi finanziari maturati sulle disponibilità del Fondo o sui titoli di cui alla precedente lettera a), dovranno essere accreditate sul Fondo medesimo per diventare parte integrante;
- c) la Banca autorizzerà, annualmente, l'addebito delle spese di gestione del Fondo indicate dall'art. 9 del decreto di attuazione Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1997 n. 315 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 2 – Percentuale della garanzia

La garanzia del "Fondo di Garanzia Antisura" è destinata a coprire fino all'80% dei finanziamenti concessi. Per ciascuna garanzia rilasciata a valere sul "Fondo di Garanzia Antisura" il CONFIDI è, inoltre, contestualmente tenuto a rilasciare una garanzia a valere sul proprio Fondo Rischio Ordinario, in una percentuale da definire volta per volta e, comunque, non inferiore al 5% e non superiore al 20%. A tale ultimo scopo, il CONFIDI provvederà, semestralmente, ad indicare alla Banca, la quota del Fondo Rischio Ordinario dedicata ai finanziamenti erogati in applicazione del presente Addendum.

Art. 3 – Ammontare complessivo delle quote di garanzia prestate dal CONFIDI

L'ammontare complessivo delle quote di garanzia rilasciate dal CONFIDI a favore della Banca per finanziamenti concessi da erogare e per crediti relativi a finanziamenti in essere, al netto dei rientri, deve essere contenuto entro un massimo di 2 volte, rispettivamente, il totale del "Fondo di Garanzia Antisura" e della quota di Fondo Rischio Ordinario dedicata ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 4 – Importo, durata, condizioni e forme tecniche dei finanziamenti

L'importo, la durata, le condizioni economiche e le forme tecniche dei finanziamenti oggetto del presente Addendum, saranno pattuite separatamente dalle Parti.

Art. 5 – Richiamo


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Addendum, verranno applicate le disposizioni contenute nella Convenzione Generale di Garanzia indicata in premessa.

Lamezia Terme, 25/2/2014

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA

Il Presidente

Giuseppe Spagnuolo



UNIONFIDI CALABRIA

Il Presidente

Renato Pastore

